

# COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO

## REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI VERIDICITÀ SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

**Approvato con Deliberazione nr. 3 del Consiglio Comunale del 28/02/2012**

### Art. 1 – Oggetto del controllo

Costituiscono potenziale oggetto del controllo tutte le richieste dei beneficiari dei servizi e degli interventi nelle quali sia contenuta un'autocertificazione determinante nell'accoglimento della richiesta di beneficio medesima.

### Art. 2 – Responsabile del controllo

“Responsabile del controllo” della veridicità delle autocertificazioni è colui che ha la responsabilità dell'adozione dell'atto per il quale l'autocertificazione è resa.

### Art. 3 – Tipologia dei controlli

Gli accertamenti si distinguono:

- **con riferimento ai destinatari**, in:
  - Generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti un servizio o una prestazione sociale agevolata;
  - A campione, quando riguardano una parte di coloro che hanno presentato domande attinenti ad un servizio o sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura appositamente costituita;
  - Puntuali, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari;
- **con riferimento ai tempi di effettuazione**, in:
  - Preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
  - Successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio;
- **con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati**, in:
  - Diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante;
  - Indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti ed attesti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva unica con quelli contenuti nei propri archivi.
  - Documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori, compatibilmente con quanto disposto dall'art. 15, comma 1, L. 183/2011.

### Art. 4 – Individuazione dei beneficiari da sottoporre ad accertamento della condizione economica

L'Ente, tramite gli uffici preposti, effettua i controlli di veridicità sulle autocertificazioni prodotte che interessano annualmente almeno il 20% degli idonei e beneficiari di agevolazioni.


### Art. 5 – Modalità di effettuazione dei controlli della condizione economica

Gli accertamenti effettuati di norma sono quelli a campione, successivi e, ove possibile, diretti. Al campione individuato si applica poi l'accertamento puntuale.

Gli accertamenti indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.

Potranno essere attivati controlli puntuali e mirati qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni prodotte, anche in eccedenza rispetto alla percentuale di accertamenti stabilita.

### Art. 6 – Individuazione delle dichiarazioni da sottoporre a verifica della Guardia di Finanza



# COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO

L'Ente individua, all'interno del campione definito come previsto all'art. 4, le dichiarazioni da sottoporre a verifica della Guardia di Finanza sulla base di una serie di parametri e metodologie concordati.

## Art. 7 – Irregolarità e omissioni

L'Attività di controllo sulle dichiarazioni deve essere innanzitutto finalizzata a rilevare la presenza di irregolarità e/o omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità e, pertanto, devono essere verificate:

- l'evidenza della irregolarità o della omissione;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanata dall'interessato con la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione.

Conseguentemente si provvede a :

- sanatoria d'ufficio, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso dall'Ente;
- richiesta di regolarizzazione o completamento della dichiarazione al soggetto interessato.

La mancata regolarizzazione o completamento della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante comporta la decadenza dai benefici, anche se già concessi, e il recupero di eventuali somme percepite e/o degli importi corrisposti nonché il valore monetario dei servizi goduti, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della l.241/1990.

L'Ente è comunque legittimato a richiedere idonea documentazione e/o dichiarazioni integrative atte a dimostrare o sostenere i dati dichiarati, nel rispetto di quanto disposto all'art. 15 L12/11/2011 n.183.

## Art. 8 – False dichiarazioni e/o attestazioni

Qualora, in sede di controllo diretto, siano rilevati elementi di falsità penalmente rilevanti nelle Dichiarazioni Sostitutive, la relativa denuncia all'Autorità giudiziaria è sottoscritta dal Dirigente competente, che ne dà corso.

Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, che comporti il venir meno dei requisiti richiesti, il Dirigente competente dispone, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della l.241/1990, la revoca del beneficio con recupero delle eventuali somme indebitamente percepite e/o degli importi indebitamente corrisposti nonché delle sanzioni previste dal successivo art. 9.

## Art. 9 - Sanzioni

Ai soggetti per i quali sono state rilevate **dichiarazioni mendaci** si dispone la decadenza del beneficio oltre alla sanzione amministrativa stabilita dalla normativa vigente per importi inferiori a Euro 3.999,96 (art. 316 ter cp) pari a due volte le somme percepite in termini di erogazioni monetarie e di valorizzazione dei servizi gratuiti o a tariffazione ridotta indebitamente usufruiti.


Il soggetto per il quale siano accertate dichiarazioni mendaci rese al fine di fruire dei benefici perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata di anni due.

## Art. 10 – Determinazione degli importi da recuperare

Ogni servizio interessato determina l'ammontare totale del debito, sulla base degli importi riscossi e dei servizi indebitamente fruiti dal beneficiario e predisporre apposito atto.

## Art. 11 – Notifica

Il servizio provvede a notificare la revoca o decadenza del beneficio, ovvero la modifica dell'importo dello stesso, mediante lettera Raccomandata A/R contenente gli estremi e le



# COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO

motivazioni dell'atto dirigenziale, l'importo dovuto e le modalità di pagamento, il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento, stabilito in 60 giorni dalla data della notifica e l'avviso che in caso di inadempimento si procederà di norma, al recupero coattivo.

Qualora l'impossibilità di notificare il debito derivi dal fatto che trattasi di straniero senza residenza in Italia, il Dirigente Responsabile compierà gli atti necessari per dichiarare il debito insolubile.

## **Art. 12 – Modalità di Pagamento**

L'Ente concede, su richiesta dell'interessato, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del debito, la rateizzazione dell'importo dovuto fino ad un massimo di 24 rate mensili di importo non inferiore a €100,00 (in caso di importo superiore a € 3.000,00 può essere concessa una maggiore rateizzazione) ovvero la possibilità di restituire tale somma in un'unica soluzione entro 6 mesi dalla notifica del debito.

Le rate in cui il debito è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere da quello di richiesta della rateizzazione.

In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto deve essere, di norma, immediatamente pagato in unica soluzione.

## **Art. 13 – Recupero dei crediti**

Periodicamente viene verificata la posizione dei beneficiari debitori e, trascorsi almeno trenta giorni dalla scadenza dei termini concessi per i pagamenti e senza ulteriore comunicazione all'interessato, previa determinazione del Dirigente Responsabile, si procederà con l'iscrizione a ruolo o con l'ingiunzione fiscale delle somme dovute.

## **Art. 14 – Norme di rinnovo**

Per quanto non previsto dal presente documento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di ISEE e relativi controlli, nonché alla normativa che regola il singolo procedimento amministrativo.